



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: D. lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – l. r.27.11.2008, n.34”
Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio” – modifica elenco degli enti in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di aggiornare l’elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del d.lgs. 42/2004, articolo 146 e dell’art.4 della legge regionale n.34 del 27/11/2008), approvato con la D.G.R. 1101 del 29/06/2009 e successivi atti escludendo i Comuni di Tavoleto, Auditore, Petriano, Montecalvo in Foglia in quanto non più in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n.34/2008.
- di integrare quanto disposto con la D.G.R. 449 del 02/04/2016, inserendo, dopo le parole “Belforte all’Isauro” la frase “mediante delega all’Unione Montana del Montefeltro”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Coste)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Y

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento

- d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- legge regionale 27 novembre 2008, n.34 "Disciplina delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Motivazione

Il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è stato oggetto di numerose e importanti modifiche, le più recenti delle quali sono rappresentate dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

L'articolo 146, comma 6, del codice dispone che la Regione eserciti la funzione autorizzatoria, in materia di paesaggio, avvalendosi di propri uffici, dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Lo stesso provvedimento legislativo 42/2004 prevede tuttavia che la Regione possa delegare l'esercizio di tale funzione autorizzatoria "purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

L'articolo 159, comma 1, del codice precisa che entro la data del 31 dicembre 2008 (termine poi prorogato al 30.12.2009) "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata".

Il mancato adempimento da parte delle Regioni dell'obbligo di verificare l'esistenza dei requisiti tecnici ed organizzativi, in capo agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, determina la decadenza delle deleghe in essere.

Con la legge regionale 27 novembre 2008, n.34, è stata definita la disciplina per la delega in materia di autorizzazione paesaggistica in conformità all'art. 146 del d. lgs. 42/2004, in particolare la l.r. 34/2008 all'articolo 4, prevede che. "Le condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del d. lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:

a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa;

b) il soggetto che svolge l'istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti dall'articolo 3 o in alternativa siano state costituite le commissioni locali per il paesaggio".

Sempre ai sensi della l.r.34/2008, al fine della verifica prevista dall'art. 159 del d. lgs. 42/2004, le Province e i Comuni dovevano inviare alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2008, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 146, comma 6, del decreto legislativo medesimo.

Con delibera n. 1101 del 29.06.2009, la Giunta regionale ha approvato un primo elenco degli enti (Comuni, Province, Comunità Montane) che a tale data avevano inviato l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla l.r n. 34/2008 per continuare ad esercitare le funzioni conferite in materia di autorizzazione paesaggistica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della l.r. 34/2008, l'elenco approvato dalla giunta può essere aggiornato, con Delibere di Giunta, a seguito delle variazioni che nel tempo interverranno in ordine al possesso dei requisiti medesimi.

Con nota del 06/10/2016 prot. 4184, il Comune di Montecalvo in Foglia (PU) ha comunicato di non possedere più i requisiti di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Con nota del 07/10/2016 prot. 3099, il Comune di Tavoleto (PU) ha comunicato di non possedere più i requisiti di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Con nota del 07/10/2016 prot. 3891, il Comune di Auditore (PU) ha comunicato di non possedere più i requisiti di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Con nota del 11/10/2016 prot. 5799/6.9, il Comune di Petriano (PU) ha comunicato di non possedere più i requisiti di legge per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Pertanto i Comuni suddetti devono essere esclusi dall'elenco dei Comuni delegati al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e individuati con la D.G.R. n. 1101 del 29/06/2009 e s.m.i. e le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi della L.R. n. 34/2008, saranno svolte dalla Provincia di Pesaro Urbino.

A seguito della rilettura dei provvedimenti deliberativi assunti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco degli enti in possesso dei requisiti per l'esercizio delega in materia di autorizzazione paesaggistica, è emersa l'esistenza di un errore materiale nella D.G.R. n. 449 del 02/04/2012 nel cui dispositivo non sono state inserite le parole "mediante delega all'Unione Montana del Montefeltro".

Tutto quanto sopra premesso, con il presente atto si propone:

- di aggiornare l'elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (ai sensi del d.lgs. 42/2004, articolo 146 e dell'art.4 della legge regionale n.34 del 27/11/2008), approvato con la D.G.R. 1101 del 29/06/2009 e successivi atti escludendo i Comuni di Tavoleto, Auditore, Petriano, Montecalvo in Foglia in quanto non più in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n.34/2008.
- di integrare quanto disposto con la D.G.R. 449 del 02/04/2016, inserendo, dopo le parole "Belforte all'Isauro" la frase "mediante delega all'Unione Montana del Montefeltro".

Il Responsabile del Procedimento
(Achille Bucci)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO
E INFORMAZIONI TERRITORIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
(Achille Bucci)

Y

5



seduta del 24 OTT. 2016
delibera 1277

pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E ENERGIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)